

carta bollata per gli originali e le copie degli atti giudiziari in tutti i procedimenti di competenza dei giudici conciliatori.

Non è soggetto a tassa il mandato speciale, contenente facoltà di transigere e conciliare la vertenza nell'interesse del mandante, a tenore dell'articolo 1° della legge 28 luglio 1895, n. 455, quando sia scritto a pie' dell'originale o della copia dell'atto di citazione.

Le citazioni a comparire dinanzi il conciliatore per la convalidazione della licenza per finita locazione di beni immobili, a forma degli articoli 1 e 5 della legge 24 giugno 1896, n. 547, sono esenti da tassa.

Presidente. L'onorevole Pivano ha un emendamento a questo articolo ed è il seguente.

Al primo comma sostituire:

« Gli atti, i decreti, le sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei Conciliatori e gli scritti che si presentano negli stessi procedimenti di cui nell'articolo 19, n. 1, della legge 4 luglio 1897, n. 414, saranno scritti sulla carta bollata da centesimi trenta (compreso l'aumento dei due decimi) quando il valore del procedimento non superi le lire cinquanta. »

L'onorevole Pivano ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Pivano. Io non ripeterò quello che già ho osservato ieri, e che energicamente è stato pure detto da parecchi oratori riguardo a questo articolo del disegno di legge. Riaffermo semplicemente la mia opinione, che per provvedere alle maggiori spese di questa legge riparatrice non si dovevano ricercare i mezzi in un aggravio delle spese della giustizia popolare.

Tuttavia, desideroso come sono di cooperare dal mio canto a far entrare in porto il progetto, io ho cercato di conciliare il principio assoluto, che non si debbano aumentare le tasse per le cause davanti al conciliatore, con le esigenze del tesoro proponendo che per tutte le cause di valore inferiore alle 50 lire si adotti la carta bollata di 30 centesimi al posto dell'attuale di soli centesimi dieci; e spero che il ministro e la Commissione vorranno aderire a questa mia proposta conciliativa. Gli onorevoli colleghi sanno tutti che il giudizio di conciliazione rappresenta la quintessenza del giudizio popolare e che allora quando fu introdotto questo nuovo meccanismo nell'amministrazione della giustizia esso fu accolto con plauso dalle persone che specialmente ricorrono al conciliatore, cioè dalla parte più povera delle popolazioni.

Fu stabilito che il giudizio non importasse spese; ma siccome il tesoro ci vuol sempre entrare per qualche cosa, così si fissò che il prezzo della carta fosse di centesimi 10. Allorquando, cambiando in parte l'essenza del giudizio di conciliazione si estese la competenza sino alle cento lire, dando in cambio alle parti la facoltà di appellare contro le sentenze del conciliatore per le cause di valore superiore alle 50 lire, si mantenne il prezzo della carta in dieci centesimi sino alle 50 lire, mentre per quelle superiori in cui vi era facoltà di appello tale prezzo fu portato a lire una e centesimi venti.

Ora come mi si vorrebbe alterare anche il sistema di tale legge corredato dall'esercizio ormai di parecchi anni? Perchè voler introdurre una prima divisione per le cause fino a 30 lire ed una seconda divisione per le cause fino a 50 lire, senza che siavi la menoma differenza su di esse?

Su questo richiamo non soltanto l'attenzione, ma la benevolenza del ministro, e lo prego di voler riflettere che egli cede troppo al suo collega del tesoro...

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non cedo niente.

Pivano. Egli ha il diritto e il dovere di difendere questa istituzione giudiziaria popolare, così benemerita, e di impedire che si venga ad alterare tutto il sistema del suo funzionamento, con esagerati aumenti nel prezzo della carta bollata portati dalla sua legge organica con che si viene a pregiudicare tutti coloro che devono ricorrere al conciliatore e ad imporre una nuova tassa, perchè questa è veramente una tassa che si viene ad imporre sulla parte più povera della popolazione.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Ho dimostrato ieri che non è una nuova tassa.

Pivano. Ho ascoltato ieri con la massima deferenza, come sempre, ciò che disse l'onorevole ministro, ma io non riesco proprio a persuadermi che, obbligando i litiganti ad usare carta da bollo da trenta e da quaranta centesimi al posto di quella prima usata di soli centesimi dieci, non si imponga loro una nuova tassa.

Non posso dunque abbandonare i miei convincimenti di fronte ad obiezioni che non credo fondate.

Io non credo poi che il disegno di legge debba correre alcun pericolo, se si accetta il mio emendamento. Non ha diritto il ministro del tesoro di fare di queste pres-